



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 182/14

Lussemburgo, 18 dicembre 2014

Sentenza nella causa C-202/13
Sean Ambrose McCarthy e altri / Secretary of State for the Home
Department

Il Regno Unito non può condizionare il diritto di ingresso di un cittadino di uno Stato terzo al previo ottenimento di un visto, qualora egli sia titolare di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione»

La direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione non ammette misure che, perseguendo uno scopo di prevenzione generale, impediscano ai familiari di entrare senza visto nel territorio di uno Stato membro

Il sig. Sean Ambrose McCarthy ha la doppia cittadinanza britannica ed irlandese. È sposato con una cittadina colombiana, con cui ha avuto una figlia. La famiglia risiede dal 2010 in Spagna, dove possiede una casa. I coniugi McCarthy possiedono una casa anche nel Regno Unito, dove si recano regolarmente. La sig.ra Helena Patricia McCarthy è titolare di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione» («carta di soggiorno»), rilasciata dalle autorità spagnole. Secondo la normativa britannica in materia di immigrazione, i titolari di tale carta devono, per potersi recare nel Regno Unito, richiedere un permesso di ingresso («permesso per familiare SEE»), valido per un periodo di sei mesi. Tale permesso per familiare può essere rinnovato a condizione che il suo titolare si rechi di persona presso una rappresentanza diplomatica del Regno Unito all'estero e compili un modulo contenente domande sulla propria situazione finanziaria e professionale.

La famiglia McCarthy, ritenendo che tale normativa nazionale limiti i suoi diritti alla libera circolazione, ha presentato, nel 2012, ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) del Regno Unito. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se, in forza della direttiva 2004/38¹ e del protocollo n. 20, i cittadini di Stati terzi possano essere obbligati, in via generale, ad ottenere un visto per potere entrare nel territorio britannico, pur essendo già titolari di una carta di soggiorno.

La Corte conferma che la direttiva è applicabile alla situazione della famiglia McCarthy. Essa si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari. Non risulta dalla direttiva che il diritto di ingresso dei familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, nonché l'esenzione dall'obbligo di visto², siano limitati agli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del cittadino dell'Unione. Pertanto, il familiare di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, che si trovi in una situazione come quella della sig.ra McCarthy Rodriguez, non è soggetto all'obbligo di munirsi di un visto, o ad un obbligo equivalente, per poter entrare nel territorio dello Stato membro di cui è originario il cittadino dell'Unione.

La Corte esamina successivamente se ed a quali condizioni la direttiva consenta ad uno Stato membro di esigere, per fare fronte ad un rischio generale di abuso di diritto o di frode sistemica, il previo rilascio di un permesso di ingresso.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

² Prevista all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva.

La Corte rileva che gli Stati membri possono adottare, sulla base della direttiva ³, misure volte a rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla stessa direttiva in caso di abuso di diritto o di frode solo dopo aver proceduto ad un esame individuale di ciascun caso specifico. Le autorità nazionali sono pertanto tenute a riconoscere, ai fini dell'ingresso senza visto nel proprio territorio, una carta di soggiorno rilasciata ai sensi della direttiva da un altro Stato membro, a meno che l'autenticità di tale carta e l'esattezza dei dati in essa riportati siano messe in dubbio da indizi concreti che, in riferimento al singolo caso, consentano di ritenere che sussista un abuso di diritto o una frode.

La normativa subordina l'ingresso nel territorio del Regno Unito al previo ottenimento di un permesso di ingresso, anche nel caso in cui le autorità non considerino che il familiare di un cittadino dell'Unione possa essere implicato in un abuso di diritto o in una frode. Tale normativa, pertanto, impedisce in maniera assoluta ed automatica ai familiari in possesso di una carta di soggiorno valida di entrare senza visto nel territorio degli Stati membri, pur essendo tale diritto di ingresso conferito loro dalla direttiva.

Il fatto che uno Stato membro si trovi di fronte ad un elevato numero di episodi di abuso di diritto o di frode commessi da cittadini di Stati terzi non può, in mancanza di disposizioni specifiche nella direttiva, giustificare l'adozione di una misura basata su considerazioni di prevenzione generale e che lascia da parte qualsiasi valutazione specifica del comportamento della persona interessata. Delle siffatte misure implicherebbero, come nel caso di specie, che la mera appartenenza ad un determinato gruppo di persone consentirebbe agli Stati membri di negare il riconoscimento di un diritto esplicitamente attribuito dalla direttiva ai familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, pur se essi soddisfano in effetti i requisiti previsti dalla stessa, e non terrebbero conto, per il loro carattere automatico, della sostanza stessa del diritto fondamentale e individuale dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Infine, per quanto riguarda il protocollo n. 20, la Corte rileva che la verifica alle frontiere che, in forza di tale protocollo, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, può comprendere l'esame dell'autenticità dei documenti e dell'esattezza dei dati, nonché l'esame di indizi concreti atti a far ritenere che sussista un abuso di diritto o una frode. Non è invece consentito determinare le condizioni di ingresso delle persone titolari di un diritto di ingresso in forza del diritto dell'Unione, né di imporre loro condizioni di ingresso supplementari o diverse rispetto a quelle previste dal diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

³ Articolo 35.